SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 844)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1980

Modificazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo « Statuto speciale per la Valle d'Aosta »

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge costituzionale nasce dalla necessità di organizzare in maniera « particolare », pur sempre nel rispetto dei princìpi costituzionali sull'autonomia dei comuni e sulle esigenze di decentramento territoriale dello Stato, gli enti locali nella regione Valle d'Aosta.

Una « particolarità » si ha già attualmente, in quanto la Valle d'Aosta è l'unica regione italiana non solo non suddivisa in province, ma nella quale non esiste l'ente provincia, soppresso fin dal 1945.

La polverizzazione comunale, che — ove si eccettui il capoluogo della Regione — porta ad una media di popolazione per comune che si aggira intorno ai mille abitanti, contempla situazioni di comuni che non arrivano ai cento abitanti (Rhêmes-Notre-Dame) o li superano di pochissime unità (La Magdeleine). D'altro canto soltanto i due maggiori comuni della Regione, dopo il capoluogo regionale, vale a dire Saint-Vincent e Châtillon, hanno popolazione che si aggira intorno ai cinquemila abitanti; e, complessivamente, i comuni che superano i duemila abitanti — Aosta compresa — sono soltanto undici su settantaquattro (meno del 15 per cento).

Il problema, apparso sempre nella sua notevole rilevanza agli occhi degli amministratori, si aggrava notevolmente a seguito dell'entrata in vigore delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce molteplici funzioni ai comuni, norme applicabili in Valle d'Aosta in forza dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede pertanto l'affidamento alla potestà legislativa primaria della Regione della materia dell'ordinamento degli enti locali, circostanza, che, peraltro, ha un precedente storico nell'ordinamento regionale italiano, in quanto prevista dallo statuto siciliano. Affidando alla Regione la potestà di redistribuire con legge le competenze che nel restante territorio nazionale sono complessivamente at-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

tribuite agli enti locali, si possono realizzare soluzioni ottimali in relazione alle dimensioni degli enti territoriali.

Conseguenza di detta proposta di norma è l'articolo 2 che concerne, appunto, la salvaguardia delle prerogative delle funzioni degli enti locali nella regione Valle d'Aosta, di fronte all'esercizio della potestà amministrativa da parte della Regione medesima.

Ancora a tutela delle anzidette prerogative, ma espressamente anche delle esigenze del decentramento statale di cui è menzione nell'articolo 129, primo comma, della Costituzione, si pone l'articolo 3, il quale, inoltre, salvaguarda il principio della consultazione delle popolazioni interessate in occasione di mutamento di circoscrizione o di denominazione di enti locali.

L'articolo 4 si propone di consentire alla Regione — sempre nel rispetto dei princìpi delle leggi dello Stato in materia — un intervento in sede di ripartizione delle entrate agli enti locali in armonia con il piano regionale di sviluppo. Nè arbitrio e nemmeno discrezionalità sarebbero possibili nell'opera della Regione in tale settore essendo previsto un meccanismo che presenta qualche analogia con quelli di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte che riguarda il fondo comune da ripartire fra le Regioni; peraltro l'intervento della Regione consente, nel quadro della programmazione, di tener conto delle singole situazioni economico-sociali esistenti sul territorio regionale.

Per quanto concerne l'articolo 5, la norma appare opportuna in quanto tiene a precisare che, in sede di modifica dello statuto in materia di enti locali nella Valle d'Aosta, nulla è innovato per quanto concerne l'attribuzione di funzioni ed entrate del soppresso ente provincia alla regione Valle d'Aosta.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

All'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica ».

Art. 3.

L'articolo 42 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

« L'ordinamento degli enti locali in Valle d'Aosta è disciplinato con legge della Regione, nel pieno rispetto della loro autonomia ed autarchia e delle esigenze del decentramento statale.

L'istituzione, con legge regionale, di singoli comuni o altri enti locali deve essere preceduta dalla consultazione delle popolazioni interessate, disciplinata da norma legislativa generale della Regione. La consultazione è, altresì, obbligatoria allorquando la Regione, nell'esercizio della potestà legislativa ad essa spettante a norma dell'articolo 2, lettera *b*), o, rispettivamente, lettera *v*), del presente statuto speciale, intenda procedere alla modifica della circoscrizione o della denominazione di singoli enti locali ».

Art. 4.

All'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* finanza regionale; ».

All'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Regione provvede con legge alla disciplina della finanza degli enti locali, in armonia con i princìpi delle leggi dello Stato, ed esercita in materia le funzioni amministrative, nei limiti previsti dall'articolo 4, primo comma, del presente statuto.

L'attribuzione delle quote di entrate agli enti locali avviene secondo parametri predeterminati con legge della Regione, che tengano conto della situazione economico-sociale dei vari enti territoriali, valutata in sede di piano regionale di sviluppo ».

Art. 5.

Resta fermo, in ogni caso, che competenze, funzioni, entrate e finanziamenti concernenti l'ente provincia nel rimanente territorio nazionale sono di spettanza, in Valle d'Aosta, della Regione.